



I.C. "G. Galilei" - S. Giovanni Teatino  
Prot. 0009227 del 04/04/2022  
VI-9 (Uscita)

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
**"GALILEO GALILEI"**

Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Telefoni: Presidenza 085/4465709 – Segreteria/Fax 085/4461242

Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006 - Cod. univoco: UF4F54

Sito web: <https://istitutocomprensivosgt.edu.it/> - E-mail: [chic811006@istruzione.it](mailto:chic811006@istruzione.it) - P.cert.: [chic811006@pec.istruzione.it](mailto:chic811006@pec.istruzione.it)

## **Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021 – 2022, delle attività scolastiche nei plessi dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19**

### **1. Premessa.**

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano Scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.

Il presente documento sostituisce il Piano Scuola adottato con precedente provvedimento e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021 – 2022.

I riferimenti normativi e documentali a cui si attiene il presente documento sono:

Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 24 marzo 2022) e relative norme citate e correlate.

Ministero dell'Istruzione – *Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19*

Ministero dell'Istruzione – Nota n. 410 del 28.03.2022 – Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto – legge 24/2022

Ministero dell'Istruzione – Nota n. 410 del 29.03.2022 – *Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*

Ministero dell'Istruzione – Nota n. 461 del 01.04.2022 – *Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 01.04.2022*

## 1. Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l'a.s. 2021-2022

L'articolo 9 comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, conferma che resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche.

Si potrà ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni della scuola primaria e delle scuola secondaria di primo grado per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante la condizione di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi, eventualmente, anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Ad eccezione dei seguenti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

## 2. Obbligo vaccinale del personale scolastico

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute". L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La normativa vigente stabilisce che:

- per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"

- “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il personale ATA, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, e possa essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52<sup>1</sup>.

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente<sup>2</sup>.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate

### 3. Misure di sicurezza

---

<sup>1</sup> L'art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che “L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”.

<sup>2</sup> Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto.

L' articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell'anno scolastico e in assenza di ulteriori provvedimenti normativi.

Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi al COVID-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Permane, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Nelle situazioni di eccezione all'utilizzo dei dispositivi di protezione saranno adottati i provvedimenti più idonei a salvaguardare i soggetti più fragili ed a rischio.

E' consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo punto "Gestione dei casi di positività") è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età<sup>3</sup>.

Gli ingressi e le uscite dagli edifici scolastici, continueranno ad essere gli stessi previsti dalle disposizioni previste dal precedente Protocollo. Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque accede alle strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo.

---

<sup>3</sup> L'articolo. 9, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dispone che "Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19"

## 4. Indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus e gestione dei casi di positività

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza<sup>4</sup>

### 4.1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra bambino della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali

	IN ASSENZA E FINO A TRE (3) CASI DI POSITIVITA'	IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO (4) CASI DI POSITIVITA'
<b>Bambini</b>	<b>Nessuna misura.</b> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	<b>Nessuna misura.</b> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con l'ultimo con un soggetto positivo al COVID-19
<b>Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per (10) giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19

In presenza di almeno quattro (4) casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

<sup>4</sup> Auto-sorveglianza. Per i soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 *Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*

#### 4.2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali :

	IN ASSENZA E FINO A TRE (3) CASI DI POSITIVITA'	IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO (4) CASI DI POSITIVITA'
<b>Alunni</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<b>Personale che presta servizio nella classe</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

#### 4.3. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'Istituto Scolastico

Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato

nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

#### **4.4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19**

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola. Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").

### **5. Somministrazione dei pasti**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nei plessi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

### **6 . Cura degli ambienti e disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature**

Si ribadisce la necessità di rispettare le ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dall'Istituto Comprensivo.

Si continuerà ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, sulla base del crono programma predisposto; tali attività saranno documentate attraverso un registro regolarmente aggiornato. Per la sanificazione ordinaria delle strutture scolastiche ( e pertanto non sanitarie per quanto riguarda modalità e prodotti) si continua a far riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

### **7 . Educazione fisica e palestre**

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso

che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si privilegia, quando e dove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Si garantisce la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Nelle palestre in cui sono in corso convenzioni che prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quelle in cui dovessero sopraggiungere altri, eventuali, accordi fino alla conclusione dell'anno scolastico, gli utilizzatori dovranno assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

## **8 . Disabilità e inclusione scolastica**

Si conferma la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, " sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

## **9 . Indicazioni per le attività nei laboratori**

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio gli studenti dovranno provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

## **10. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.**

Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

## **11 . Partecipazione studentesca**

L' Istituto Comprensivo provvede a garantire spazi adeguati per gli incontri e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca (come ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi), nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.



## 12 . Viaggi di istruzione e uscite didattiche

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi , fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), l'Istituto Comprensivo, valuterà la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese.

## 13 . Durata del Piano

Il presente Piano ha validità dal 01 aprile 2022 fino alla chiusura dell'anno scolastico 2021-2022.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di aggiornamento secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità.

Allegati:

- Modalità di ingresso/uscita e orari di ogni plesso
- Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24
- Ministero dell'Istruzione – Nota n. 620 del 28.03.2022 – Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola
- Ministero dell'Istruzione – Nota n. 410 del 29.03.2022 – Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
- Ministero dell'Istruzione – Nota n. 461 del 01.04.2022 – Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 01.04.2022
- Ministero dell'Istruzione – Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19